

Valdobbiadene, 08 giugno 2011

CIRCOLARE n. 3/0/2011

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Importante divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo.

Facciamo seguito alla ns. circolare n. 1/1-2/2011 del 28/01/2011 per ribadire e ricordare quanto in essa contenuto, in vista delle prossime scadenze di pagamento previste per il pagamento dell'ICI (16/06/2011) e delle imposte sul reddito (solo per quest'anno al 06/07/2011 o al 05/08/2011 [+ 0,40%]).

Riportiamo di seguito il testo: è IMPORTANTE che, nel dubbio, ci sottoponiate eventuali cartelle di iscrizioni a ruolo non pagate (!) (o comunque ricevute e ancora nei termini di pagamento).

In mancanza di tali Vs. comunicazioni, procederemo alle consuete compensazioni, ritenendoci estranei ad ogni responsabilità al riguardo.

Estratto da circolare n. 1/1-2/2011 del 28/01/2011:

3. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO
--

Come previsto dall'art. 31 del DL. 78/2010, a decorrere dal **1° gennaio 2011**, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97 (compensazione col mod. F24), relativi alle imposte erariali, **è vietata** fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In presenza quindi di una iscrizione a ruolo definitiva, di importo superiore ai 1.500 euro, è opinione prevalente che l'eventuale credito fiscale possa essere compensato solo per la parte che eccede l'importo iscritto a ruolo.

Esempio: Credito IVA = 5.000

Iscrizione a ruolo scaduta e definitiva = 2.000

Importo compensabile = **3.000** (5.000 – 2.000)

Se l'iscrizione a ruolo fosse di 1.000 euro, tutto il credito IVA dell'esempio sarebbe compensabile.

Purtroppo non la pensa così l'amministrazione finanziaria che con un comunicato stampa diffuso in data 14.1.2011 ha precisato che:

al contribuente titolare di crediti erariali, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento;
fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo, nessuna sanzione sarà applicata in caso di compensazioni, in

segue lettera del 16/09/11 - pag. 2 -

presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro purché l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi i crediti necessari al pagamento dei ruoli scaduti.

In sostanza l'amministrazione finanziaria condivide l'interpretazione di cui all'esempio in premessa ma solo fino a quando sarà emanato il decreto che regola le modalità di pagamento, tramite compensazione, dei debiti iscritti a ruolo. L'emanazione del decreto prevista entro fine novembre 2010 nel momento in cui scriviamo, non è ancora avvenuta.

Sanzioni

Ricordiamo che in caso di inosservanza del divieto di compensazione si applica la sanzione pari al 50% dell'importo **dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento ed entro il limite dell'importo** indebitamente compensato.

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di decadenza e prescrizione di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.

Controlli

All'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è demandata la vigilanza sull'indebita compensazione anche mediante specifici piani operativi.

A seguito delle disposizioni in commento dal 2011, per i ruoli di ammontare non superiore a **1.500 euro**, non operano le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del DPR. n. 602/73, vale a dire che in sede di rimborso non ci sarà più la verifica della presenza di eventuali somme iscritte a ruolo e la relativa proposta di compensazione.

Comunicazione importante

In considerazione delle pesanti sanzioni applicabili, invitiamo i contribuenti che si avvalgono della nostra assistenza nel pagamento telematico del modello F24, di verificare l'esistenza delle condizioni che inibiscono la compensazione e di comunicarcelo immediatamente per iscritto.

Detto controllo dovrà essere costante nel tempo, il verificarsi delle condizioni che fanno scattare il divieto di compensazione dovrà essere immediatamente comunicato al nostro studio.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio commercialistico Camilotto